



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 4  
Via G. Caracci, 36 - 00157 ROMA  
Tel. 06.41584110 - Fax 06.41584111

Roma, 26 maggio 2010

Alle Associazioni di categoria  
dell'autotrasporto di merci

LORO SEDI

MINFRA		
DIP4		
Dipartimento per i trasporti terrestri		
REGISTRO UFFICIALE		
Prot.n.	47067 26.5.'10	USCITA
	23.15.10	

All. 2

OGGETTO: Cabotaggio. Comunicazione del Ministero dei Trasporti austriaco.

Con riferimento all'argomento in oggetto, si trasmette, in allegato, una copia di una comunicazione inviata a questo Ufficio dal Ministero dei Trasporti austriaco, unitamente ad una traduzione di cortesia del documento stesso.

Quanto sopra per ogni eventuale diffusione della presente nota, nonché degli allegati, presso i propri iscritti.

IL DIRETTORE  
(Dot. Camillo Lobina)

Traduzione dal tedesco all'italiano (non ufficiale)

Da: Ministero dei Trasporti, innovazione e Tecnologia  
AUSTRIA  
A: Ministero Infrastrutture e Trasporti

**Oggetto: Regolamento 1072/2009  
Nuova disposizione del cabotaggio per il trasporto di merci su strada  
dal 14 maggio 2010**

Egregi signori,

in base agli artt. 8 e 9 del Regolamento 1072/2009 che entreranno in vigore dal 14 maggio 2010, e le relative norme sui viaggi di cabotaggio, tutte le imprese di trasporto che desiderano eseguire viaggi di cabotaggio, devono avere con sé documentazione chiara sia relativamente al trasporto internazionale sia a ciascun singolo trasporto di cabotaggio effettuato e in caso di controllo, produrne prova.

I documenti in questione devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) Nome, indirizzo e firma del mittente;
- b) Nome, indirizzo e firma dell'impresa di trasporto;
- c) Nome e indirizzo del destinatario e, a consegna avvenuta, la sua firma e la data di consegna;
- d) Luogo e data della presa in consegna della merce e indirizzo del fornitore;
- e) La descrizione consueta del tipo di merce e imballaggio;
- f) La massa lorda delle merci o altre indicazioni di quantità;
- g) La targa autentica del veicolo e del rimorchio.

In sostanza è sufficiente ogni documento che contiene le indicazioni sopra illustrate.

Dimostrazione idonea per i viaggi di cabotaggio in Austria può, in ogni caso, consistere in una lettera di vettura CMR adeguatamente compilata, oppure una scheda di controllo emessa dal Ministero austriaco che è a disposizione anche *on line* sull'*homepage* del Ministero : <http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/personengueber/kabotage/index.html>

I nuovi Regolamenti valgono in tutti gli stati della Comunità europea e del SEE, ad eccezione di Romania e Bulgaria, per i quali il divieto di cabotaggio è esteso al 1.1.2012.

Le schede di controllo emesse in conformità con la legge sui trasporti delle merci, art. 7, co. 2, lett. c) e con la disposizione sul controllo di cabotaggio valgono sino al 14 maggio 2010.

Bettina Huber

Indirizzo di riferimento

Ministero dei trasporti, Innovazione e Tecnologia  
Radetzkystrasse 2  
Vienna

MR/cabotaggio/2010